



Ministero della transizione ecologica

EX DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO NATURALISTICO

**A Direzione Generale per la CRescita
Sostenibile e la qualità dello Sviluppo**
Divisione V -
Sistemi di valutazione ambientale
SEDE

**Oggetto: ID:7717] PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
DEL PROGRAMMA NAZIONALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI (PNGR) -
CONSULTAZIONE SUL RAPPORTO PRELIMINARE.**

Nel riscontrare la nota di pari oggetto di Codesta Direzione, prot. 0128106 del 10-12-2021, in riferimento alle competenze specifiche della Scrivente Direzione Generale, si deve rilevare, che il livello di approfondimento cui si riferisce il *Documento di scoping* (ossia il *Rapporto Preliminare*) relativo al *Programma Nazionale per la gestione dei Rifiuti* (PNGR) deve essere sviluppato, nel Rapporto Ambientale, attraverso l'aggiornamento alla nuova *Strategia Nazionale per la Biodiversità*, in corso di approvazione, e gli opportuni riferimenti alle *Reti Ecologiche Regionali*, implementate, in via definitiva, nelle maggior parte delle Regioni italiane, anche attraverso il recepimento nei *Piani Paesaggistici Regionali* quali ulteriori contesti meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 142/2004 cd. Codice dei beni culturali.

Si tenga conto, inoltre, che i suddetti Piani Paesaggistici Regionali pongono vincoli di protezione anche su beni ambientali quali quelli tutelati ex lege a mente dell'art. 142 del suddetto Codice, e che, ai sensi dell'art. 145, comma 3, dello stesso, le previsioni dei PPR «*non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali.*».

Si ricorda, in particolare, che accanto ai «*territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228*» occorrerà che il Rapporto Ambientale consideri, nelle analisi di contesto, anche quelli di cui al *Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali* di cui al D.M. 17070/12.

Nel dettaglio, il PNGR e il relativo Rapporto Ambientale, dovranno essere opportunamente integrati ove è assente la considerazione nelle Reti Ecologiche Regionali, che includono sempre anche la Rete Natura 2000, in più punti, quali, ad esempio:

- ANALISI DI CONTESTO (cfr. pg. 36) «*qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale,*

culturale e paesaggistica, quali le zone designate come Zone di Protezione Speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come Siti di importanza Comunitaria (SIC) per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228.») che di

- ANALISI DI COERENZA (cfr. pg. 37 *Obiettivi di sostenibilità - Biodiversità ed Ecosistemi*)
- *Descrizione dei possibili impatti ambientali derivanti dalle attività connesse al ciclo di gestione dei rifiuti* (cfr. pg. 45 «*Potenziali impatti Biodiversità ed ecosistemi: Interazione con aree protette a vario titolo*, si è sottolineato il passaggio per chiarire che occorrerà indicare esplicitamente non solo le aree di cui alla legge quadro per le aree protette 394/1991 ma anche quelle della rete natura 2000 e le reti ecologiche nazionali).

In specifico, sarà utile che il PNGR, e relativo Rapporto Ambientale, si dotino di un apparato cartografico di corredo minimo essenziale, che individui, almeno, le aree protette nazionali e regionali e le Reti Ecologiche Regionali, incluse le relative *core area* appartenenti alla Rete Natura 2000 che di esse sono parte essenziale; tale univoco e imprescindibile riferimento, fungerà da quadro di coerenza rispetto alla programmazione regionale in materia di rifiuti e alla connessa valutazione di incidenza.

Con specifico riferimento alla valutazione di incidenza del PNGR appare corretta l'impostazione illustrata nel Rapporto Preliminare a pg. 50: «*Stante il carattere generale del PNGR si è optato per una valutazione di I Livello di screening, disciplinato dall'articolo 6, paragrafo 3 della Direttiva Habitat, come processo d'individuazione delle implicazioni potenziali di un piano o progetto su un Sito Natura 2000 o più siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze. Pertanto, in questa fase occorrerà determinare in primo luogo se, il piano o il progetto sono direttamente connessi o necessari alla gestione del sito/siti e, in secondo luogo, se è probabile avere un effetto significativo sul sito/ siti. Lo screening (Livello I) non richiede uno Studio di Incidenza, saranno quindi attribuite dalle Regioni, le ricadute specifiche in termini di impatto sul territorio (compresi i siti facenti parte della Rete Natura 2000, oggetto di Valutazione di Incidenza), che si potranno valutare solo in fase di pianificazione regionale. La VInCA viene rimandata ai piani regionali di gestione dei rifiuti, anch'essi sottoposti a VAS, che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o la realizzazione di opere o interventi i cui progetti sono sottoposti a VIA.».*

PER IL DIRETTORE GENERALE



MAURIZIO
BATTEGAZZORE
MINISTERO
AMBIENTE
DIRIGENTE
18.01.2022 13:05:21
GMT+01:00

“Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.
Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.”